

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

**“REALIZZAZIONE CAMPI BOE NELL’AREA MARINA
PROTETTA ISOLE TREMITI”**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE**

REP. N.... DEL

CIG

L'anno **duemilasedici**, il giorno del mese di..... , nella sede
dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, con la presente scrittura privata,
avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice
Civile.

TRA

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, rappresentato dalla Dott.ssa Carmela
Strizzi nata a San Severo (FG) il 22.02.1966 con la qualifica di Direttore f.f.
dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell’Amministrazione che in questo atto rappresenta,
per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. del
....., di seguito denominato “Parco”,

E

Il professionista **ing.** nato a il e
residente a, in via, C.F.:
..... regolarmente iscritto all’albo degli

ingegneri della provincia di al n. elettivamente domiciliato a tutti gli effetti del presente atto, presso il proprio studio sito in via, di seguito denominato “Professionista”;

Premesso:

- che con Deliberazione Presidenziale n. 21 del 17.06.2013 si stabiliva di realizzare un campo ormeggio per la protezione dell’habitat marino Posidonia oceanica dell’AMP Isole Tremiti nel rispetto delle Linee Guida previste dal MATTM per un importo di € 356.376,24;

- che in data 02.08.2013 il progettista ing. Michele Bisceglia, dipendente di questo Ente, in forza al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Lavori Pubblici, coadiuvato dai suoi collaboratori, consegnava il progetto preliminare che prevedeva la realizzazione di 60 gavitelli;

- con la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 10.10.2013, per venire incontro alle esigenze degli operatori locali e dei diportisti che annualmente frequentano l’AMP, si stabiliva di aumentare il numero dei gavitelli di ormeggio finalizzando la ulteriore somma di € 65.000,00;

- che in data 17.03.2014 il progettista ing. Michele Bisceglia, coadiuvato dai suoi collaboratori, consegnava al RUP la progettazione definitiva del progetto “Realizzazione campi ormeggio all’interno dell’Area Marina Protetta Isole Tremiti”.

- che in data 10.04.2014, al fine di realizzare l’intervento proposto e per procedere all’acquisizione degli atti di assenso da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, veniva indetta apposita conferenza di servizi;

- che in data 06.11.2014, in sede di conferenza di servizi decisoria, dopo

l'acquisizione di tutti i pareri previsti per legge, la progettazione definitiva veniva approvata dai soggetti partecipanti;

- con determinazione dirigenziale n. 198 del 18.05.2015 si indiceva la gara per la "Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti" mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 37, art. 53 comma 2 lettera a) e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- che con determinazione dirigenziale n. 447 del 02.10.2015 veniva nominata apposita commissione per l'espletamento delle procedure di gara;

- che la Commissione di gara, nelle sedute del 09-10-11 novembre 2015 espletava le procedure di gara con riferimento alla verifica dei requisiti amministrativi delle offerte pervenute e alla valutazione delle offerte tecniche, temporali ed economiche presentate;

- che con determinazione dirigenziale n. 578 del 25.11.2015 si provvedeva ad approvare gli atti di gara e a procedere ad aggiudicare in via provvisoria i lavori di "Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti" alla società Prisma srl corrente in Sant'Agnello (NA) C.F. e P.IVA : 04793881212 per l'importo complessivo di € 317.261,05;

- che con determinazione dirigenziale n. 29 del 25.01.2016, dopo aver espletato le procedure di verifica della documentazione presentata dalle prime due società in graduatoria, si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori di "Realizzazione campi ormeggio all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti" alla società Prisma srl..

- che con determinazione dirigenziale n. 89 del 18.02.2016 si provvedeva ad

attivare una procedura di evidenza pubblica per individuare un soggetto di cui all'art. 90 comma 1 lett. d,e,f,g,h, a cui è l'incarico per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell'intervento di Realizzazione Campi boe nell'Area Marina Protetta Isole Tremiti;

- che al fine di procedere all'attuazione degli interventi progettati risulta necessario individuare il soggetto, dotato di adeguata professionalità cui affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- che allo stato attuale non ci sono professionalità interne che possano ricoprire l'incarico di cui sopra, in quanto sussiste una situazione di carenza in organico di personale tecnico ed un'oggettiva difficoltà di rispettare i tempi essendo gli uffici dell'Ente oberati di lavoro;

- che ai sensi del disposto di cui all'art. 130, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, essa è affidata a professionisti esterni individuati secondo le procedure previste nel medesimo Codice dei Contratti;

- che le somme necessarie a far fronte alle obbligazioni derivanti dal conferimento dell'incarico in parola, ivi inclusi gli oneri a carico dell'Ente Parco, sono previste nella voce "Spese tecniche" del quadro economico allegato al progetto esecutivo dell'intervento in questione, approvato con determinazione dirigenziale n..... del

si conviene e si stipula quanto appresso

Art. 1 – Oggetto dell'incarico.

L'Ente Parco conferisce l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in

fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione dei Campi Boe nell'Area

Marina Protetta Isole Tremiti all'ing. nato a il

..... e residente a, in via, C.F.:

..... regolarmente iscritto all'albo degli ingegneri della

provincia di al n....., elettivamente domiciliato a tutti gli

effetti del presente atto, presso il proprio studio sito in via, di

seguito denominato "Professionista".

Art. 2 – Descrizione dell'incarico

"Il professionista" svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, ed in diretta collaborazione con il Responsabile del Procedimento, dal quale riceverà le relative istruzioni circa gli adempimenti da svolgere.

Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà svolgere i compiti inerenti:

- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- quant'altro necessario per lo svolgimento dell'incarico in parola.

Con il conferimento dell'incarico il "Professionista" assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle competenze dell'Ufficio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs.163/06 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il "Professionista" deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., artt. 9-10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali

provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del “Professionista” durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.

In particolare dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni (di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo) di:

- **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** ai sensi dell’art. 151 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. del D. Lgs 81/2008 a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di fine dei lavori.

Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti, all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.

Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all’impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere.

Durante l’espletamento dell’incarico dovrà essere garantita la presenza in cantiere secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, alla

direzione, all'assistenza ed alla sorveglianza dei lavori.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie la contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali.

Dovrà essere prodotta, in caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi.

Il "Committente" si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del "Professionista".

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in ordine alla materiale fruibilità dei campi boe.

L'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è da considerarsi assolto, ai sensi dell'art. 151 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. del D. Lgs 81/2008, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di fine dei lavori.

Art. 3 – Determinazione del corrispettivo

L'onorario, sempre nella misura e rispetto degli importi previsti nel quadro economico, per l'incarico in oggetto è determinato in € **oltre**

Iva e oneri.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico comprese le attività accessorie restano a completo carico del professionista ad eccezione soltanto delle spese per eventuali ulteriori verifiche e simili, quando queste vengono disposte dall'Amministrazione oltre il limite delle somme preventivamente approvate.

I compensi sono stati calcolati sulla base degli importi dei lavori, e forniture rinvenienti dal progetto approvato in applicazione alle tariffe vigenti, applicando il ribasso offerto dal Professionista. Il compenso non potrà in ogni caso superare i limiti di cui al primo capoverso dell'art. 3. Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Verranno inoltre corrisposti nell'importo sopraindicato, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'IVA come per legge.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 4 – Pagamenti

Il compenso di cui al precedente art. 7 verrà corrisposto con le seguenti

modalità :

- a saldo e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n° 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura presentata secondo le modalità precedentemente illustrate.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il professionista si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*“Misure urgenti in materia di sicurezza”*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, il professionista si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente incarico, sia attivi da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente avente il seguente codice IBAN n. _____;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura e di seguito riportato **CIG:**
_____;

f) a comunicare all'Ente Parco Nazionale del Gargano ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui

sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Professionista mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 7 – Disposizioni particolari.

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la progettazione, la direzione e la consulenza per conto di Enti Pubblici e che pertanto non hanno rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino nell'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire all' Ente Parco, ove il caso ricorra, la eventuale autorizzazione.

Art. 8 – Subappalto.

E' espressamente vietato il subappalto, salvo che per le prestazioni specialistiche per le quali il professionista non risulti abilitato all'esercizio della specifica prestazione (ad es. relazione geologica, ecc...).

Art. 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto

riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin da ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Il Professionista ha stipulato a tale scopo apposita polizza professionale n. in data rilasciata da,
agenzia di

Art. 10 – Recesso e risoluzione del contratto.

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni effettivamente svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Analogamente, qualora non fosse possibile dare esecuzione e/o completare l'intervento, per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà dell'Ente quali, in maniera esemplificativa e non esaustiva, impedimenti di carattere giuridico-legali, amministrativi, eventuale perdita del finanziamento, ritardi non colmabili imputabili a ricorsi amministrativi e/o controversie varie, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni effettivamente svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 11 – Controversie.

Tutte le Controversie che potrebbero insorgere anche relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa, saranno deferite al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Foggia.

In pendenza di giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 12 – Spese di contratto.

Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell'incaricato.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza.

1. Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il professionista sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. Il professionista potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso ad avvisi o gare.

7. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, l'incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla D.Lgs. 196/03

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente contratto il professionista acconsente

espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.parcogargano.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 – Pattuizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile vengono specificamente approvate le seguenti pattuizioni:

art. 3 (Determinazione del corrispettivo);

art. 4 (Pagamenti);

art. 5 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);

art. 6 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati);

art. 8 (Subappalto);

art. 9 (Responsabilità verso terzi e assicurazione);

art. 10 (Recesso e risoluzione del contratto);

art. 11 (Controversie)

art. 12 (Spese di contratto);

art. 13 (Obblighi di riservatezza)

Art. 16 – Disposizioni finali.

1) L'Ente Parco autorizza fin da oggi il Professionista a procedere all'avvio delle operazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione

2) Il professionista si impegna a tenere informato l'Ente sullo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione i relativi documenti ed a predisporre, su richiesta, relazioni illustrative sull'attività svolta.

3) L'Ente, avvalendosi della propria struttura tecnica, nel corso dell'esecuzione del contratto potrà sempre apportare variazioni e indirizzi integrativi, al fine di assicurarne la migliore corrispondenza dell'intervento agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per il professionista motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi.

4) Il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti, previa comunicazione scritta dei nominativi all'ente e conseguimento del suo formale nulla osta. Il professionista è in ogni caso titolare dell'incarico in forma congiunta e responsabile in solido del prodotto tecnico finale.

5) Il professionista è responsabile per i danni subiti dall'Ente per errori od omissioni dell'attività professionale, che pregiudica, in tutto o in parte, l'ottenimento del risultato previsto.

6) E' esclusa qualsiasi volontà dell'Ente di inserire il professionista nel suo apparato organizzativo istituzionale con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica. Il tecnico incaricato dichiara di possedere la necessaria organizzazione e gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

7) Salvo i diritti derivanti all'Ente dalla solidarietà del professionista e dei suoi eventuali collaboratori e consulenti, l'Ente medesimo rimane

estraneo ai rapporti che essi abbiano stabilito o possano stabilire nel loro interno, ove non influiscano sul regolare espletamento dell'incarico.

8) La presente convenzione, in quanto soggetta ad IVA, sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d' uso, ai sensi dell'art. 5 punto 2) del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ENTE PARCO

IL TECNICO INCARICATO
